REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ ANCONA	MICHELE	Presidente	
☐ DI CARLO	CARLO	Relatore	
☐ COLELLA	GIUSEPPE	Giudice	
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE
N° 7
REG.GENERALE
N° 1636/12
UDIENZA DEL
17/10/2013 ore 09:00
SENTENZA
N° 69/7/13
PRONUNCIATA IL:
17/10/13
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
11/11/13
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1636/12
  depositato il 01/06/2012

- avverso la sentenza n. 6/15/12
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI

controparte:

difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
AVV.
VIA MELO, 205 70100 BARI BA

COPIA RILASCIATA
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

altre parti coinvolte:
AG.RISCOSS. BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA RE DAVID 195 70100 BARI BA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	RPEF-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	VA-ALTRO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IVA-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	VA-ALTRO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IVA-ALTRO
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE
N. 1636/12

UDIENZA DEL
17/10/2013 ore 09.00

FATTO

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - ha proposto appello, depositato in data 01 giugno 2012, avverso la sentenza n. 6/15/12, pronunciata il 23 settembre 2011 e depositata il 12 gennaio 2012, dalla Commissione Tributaria Provinciale - Sezione 15 - di Bari.

L'adita Commissione, con l'impugnata sentenza, ha accolto, con condanna alle spese di giudizio secondo soccombenza, i riuniti ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento, notificati dall'appellante Ufficio il 17, 28 e 29 settembre 2010, afferenti gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, nonché la cartella di pagamento, notificata da Equitalia E.TR S.p.A. il 9 dicembre 2010, per il pagamento dell'importo complessivo di € 831.511,69 iscritto a ruolo straordinario, ai sensi dell'articolo 15-bis del d.p.r. n. 602 del 1973.

Trattasi di attività accertativa definita dall'Ufficio sul presupposto, come emergente dai processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Bari - il 15 dicembre 2009 e il 29 giugno 2010, che il contribuente avrebbe esercitato di fatto, negli anni in questione, attività di "ristorazione con somministrazione" attraverso la ditta individuale per commistione con l'attività riconducibile a madre dello stesso e titolare dell'azienda sino al 2009, anno in cui ha venduto al figlio la predetta attività.

L'Agenzia, con l'appello all'odierno esame, propone motivi di gravame per:

1) inidoneità ed inadeguatezza della sentenza per aver trascurato il primo Giudice le presunzioni dell'Ufficio fondate sugli elementi oggettivi che, sulla scorta di incontrovertibili affermazioni e precisazioni provenienti dal contribuente, individuerebbero nella persona dell'appellato l'amministratore di fatto dell'attività di ristorazione;

ALLEGATO PER USO STUDIO

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE
N. 1636/12

UDIENZA DEL
17/10/2013 ore 09.00

All'odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, nessuno presente per l'appellante Agenzia e per la non costituita concessionaria, il difensore dell'appellato contribuente si riporta alle controdeduzioni ed insiste per la conferma dell'impugnata sentenza.

DIRITTO

Il Giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante Agenzia, ha correttamente inquadrato la fattispecie in questione.
Ed invero, l'Ufficio muove dall'assunto che il contribuente abbia esercitato l'attività di ristorazione denominata sin dall'anno d'imposta 2005, mentre poi soggiunge, negli stessi atti, che per i medesimi anni esisterebbe "una commistione con l'attività riconducibile a
Invero, negli anni 2005, 2006 e 2007 risulta essere stata la titolare della suddetta attività commerciale, esercitata con partita IVA r
mentre l'appellato contribuente ha rilevato l'attività mediante atto di cessione del 2 febbraio 2009, registrato a Bari il 16 febbraio 2009.
Sino alla data di subentro nell'attività commerciale, il contribuente, figlio della titolare, è risultato regolarmente impiegato nella azienda in qualità di dipendente con mansioni di cameriere.
È evidente, quindi, la contraddizione in termini per quanto presunto dall'Ufficio atteso che, se l'attività commerciale risultava esercitata da , non si vede come fosse possibile, per gli stessi anni, l'esercizio della medesima attività da parte del contribuente.
Né l'Agenzia prova in alcun modo di aver svolto le conseguenti verifiche a carico della azienda al fine di accertare la regolarità della condotta contabile e fiscale onde trovare conferma degli elementi indiziari, quali le dichiarazioni rese dal contribuente, acquisiti in sede di verifica.

Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

SEZIONE N. 07

REG. GENERALE
N. 1636/12

UDIENZA DEL
17/10/2013 ore 09.00

SCIATA
STUDIO

XLegalmail

Data: Lun 11/11/2013 13:30
Da: CommTribRegBA@pce.finanze.it
A: STUDIOLEGALE.LASCALA@LEGALMAIL.IT
Oggetto: COMUNICAZIONI DISPOSITIVI VIA PEC [DPF|DFCTRBA|Registro comunicazioni PEC alle parti processuali|10809|11-11-2013] [2974423|3093067]
Allegato/i: ComDisp - 1636-12.pdf*(dimensione 58 KB)* infoProtocollo.txt*(dimensione 1 KB)*

Invio di documento protocollato
Oggetto: COMUNICAZIONI DISPOSITIVI VIA PEC
Allegati: 0

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI

VIA AMENDOLA 162/01
70126 BARI
Tel. 0693838122
Sezione n.7

Spett.le

c/o LA SCALA ANTONIO MARIA
VIA MELO, 205
70100 BARI (BA)
AVV.
Inviata all'indirizzo Pec: STUDIOLEGALE.LASCALA@LEGALMAIL.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica
che in relazione all'appello n. 1636/12 proposto da AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF.
CONTROLLI BARI
(per Sent/Dec N. 6/15/12 del 23/09/2011 della Comm. Provinciale di BARI)
Atto/i emesso/i da AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF010703819/2010 Imposta: IRAP Anno 2005)
AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
Atto/i emesso/i da AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF010703819/2010 Imposta: IRPEF-ALTRO Anno 2005
) AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
Atto/i emesso/i da AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF010703819/2010 Imposta: IVA-ALTRO) AG.ENT.
DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
Atto/i emesso/i da AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF010704123/2010 Imposta: IRAP Anno 2006)
AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
Atto/i emesso/i da AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
(per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF010704123/2010 Imposta: IRPEF-ALTRO Anno 2006
) AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
... ed altri
in data 17/10/2013 presso la sezione n. 07 di questa Commissione è stata emessa
la sentenza N. 69/07/13 depositata il 11/11/2013 con il seguente

D I S P O S I T I V O

la Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di
questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori
come per legge.
Cosi deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2013.

Per la Commissione Tributaria
KEITH PECORARO

BARI 11/11/2013

L'indirizzo di PEC del mittente della presente comunicazione non è utilizzabile per la presentazione di atti e documenti inerenti il contenzioso tributario.

Al destinatario della presente comunicazione è raccomandato di prendere visione delle AVVERTENZE pubblicate al seguente indirizzo:
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Comunicazioni_tramite_Pec/Avvertenze.htm, concernenti:
a) la possibilità di richiedere la discussione in pubblica udienza (Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992)
b) le modalità per il deposito di documenti e memorie(Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992)
c) le modalità di comunicazione del dispositivo delle sentenze (Artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992)
d) i termini per l'appello e per il ricorso per Cassazione (Artt. 51 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992)
e) le modalità di restituzione dei fascicoli processuali alle parti (Art. 25 del D.Lgs. n. 546/1992)
f) i reclami avverso i decreti dei presidenti delle commissioni adite (Art. 28 del D.Lgs. n. 546/1992).